



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I. e I.T.E. con annessa Azienda Agraria

VIBO VALENTIA - Via G. Fortunato, s.n.c. - 89900

PEC VVISO11007@pec.istruzione.it

e-mail: VVISO11007@istruzione.it



I GIARDINI DI PERSEFONE
Azienda Agraria
ITG E ITI

I.T.G. Tel 0963.376745

I.T.I. Tel. 0963.376741

I.T.E. Vibo Tel 0963.376754 / Mileto 0963.378813

Cod. Mecc. **VVISO11007** - Cod. Fiscale **96035950797** - Codice Univoco dell'Ufficio **UF5FL**



ITG - Cod. Mecc. VVTL01101X



I.T.I. - Cod. Mecc. VVTF01101Q



I.T.E. - Cod. Mecc. VVTD01103G

A tutto il personale scolastico

Ai docenti

Ai genitori

Agli studenti

Pc alla dsga

CIRCOLARE N. 3

OGGETTO: Disposizioni sull'uso degli smartphone, dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici personali durante l'orario scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

- il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato e integrato dalla normativa vigente;
- la Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, n. 30, e le successive disposizioni ministeriali in materia di uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;
- la Circolare Ministeriale 19 dicembre 2022, n. 107190;
- la Nota MIM 11 luglio 2024, n. 5274, relativa al primo ciclo di istruzione;
- la Circolare MIM 16 giugno 2025, n. 3392, recante "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione", che estende anche agli studenti del secondo ciclo il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante l'attività didattica e, più in generale, in orario scolastico;
- il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, ove applicabile, e la normativa vigente in materia di valutazione del comportamento e disciplina degli studenti;
- il Regolamento d'Istituto e il relativo Regolamento di disciplina, nonché il Patto educativo di corresponsabilità;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali;
- la Legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di educazione civica e cittadinanza digitale;
- il CCNL vigente del comparto Istruzione e Ricerca, con riferimento ai doveri del personale scolastico e alla responsabilità connessa all'espletamento del servizio;

CONSIDERATO che la scuola è chiamata non soltanto a limitare le distrazioni determinate dall'uso improprio dello smartphone, ma anche a educare a un rapporto consapevole, critico, responsabile e rispettoso con le tecnologie digitali, nella prospettiva della cittadinanza digitale e della tutela del benessere della persona;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni ministeriali attraverso regole chiare, uniformi e conoscibili da tutta la comunità scolastica, distinguendo il divieto di uso dei dispositivi personali dalle attività didattiche che prevedono l'impiego di tecnologie messe a disposizione dalla scuola o, nei casi espressamente consentiti, di dispositivi personali;

DISPONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli studenti e alle studentesse dell'Istituto durante l'intero orario scolastico e, per quanto compatibile, durante le attività didattiche, educative e formative organizzate dalla scuola, comprese le attività pomeridiane, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le altre attività svolte sotto la responsabilità dell'Istituto.

Art. 2 – Divieto di utilizzo degli smartphone e dei telefoni cellulari

È vietato agli studenti e alle studentesse utilizzare telefoni cellulari, smartphone e le funzioni equivalenti di tali dispositivi durante l'orario scolastico, comprese le attività didattiche e, in generale, i momenti di permanenza a scuola. Il divieto riguarda anche l'utilizzo per finalità didattiche del proprio smartphone, salvo le deroghe espressamente previste dalla presente direttiva e dalla normativa vigente. L'Istituto può disciplinare con specifiche modalità organizzative la custodia dei dispositivi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, dignità e tutela dei dati personali.

Art. 3 – Altri dispositivi elettronici personali

Le medesime regole si applicano, in relazione al loro effettivo utilizzo, agli altri dispositivi elettronici personali che possano determinare distrazione, comunicazione non autorizzata, registrazione o diffusione di contenuti, quali smartwatch, auricolari, cuffie e dispositivi analoghi. Tablet e computer personali non rientrano automaticamente nel divieto quando il loro impiego sia espressamente autorizzato e disciplinato per finalità didattiche; resta comunque vietato ogni uso estraneo all'attività autorizzata.

Art. 4 – Deroghe

Il divieto non si applica nei casi in cui l'uso del dispositivo sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) come supporto per studenti con disabilità o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) per studenti con DSA, secondo quanto previsto dai rispettivi percorsi personalizzati. È inoltre ammesso per motivate necessità personali, adeguatamente documentate e previamente autorizzate secondo le modalità organizzative individuate dall'Istituto. Rimane altresì consentito l'uso del telefono cellulare quando, sulla base del progetto formativo della scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica negli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni, nei limiti e con le modalità previste dal progetto formativo. Ogni deroga deve essere circoscritta alla finalità che la giustifica.

Art. 5 – Attività didattiche con tecnologie digitali

Il divieto dello smartphone personale non impedisce l'innovazione didattica. I docenti possono programmare attività che prevedano l'uso di computer, tablet, iPad, LIM, dispositivi mobili o altre tecnologie, privilegiando, ove possibile, le dotazioni dell'Istituto e le piattaforme autorizzate. Quando l'uso di un dispositivo personale sia ammesso in uno dei casi previsti dalla normativa, il docente definisce preventivamente tempi, finalità e modalità di utilizzo e vigila affinché il dispositivo non venga impiegato per finalità diverse da quelle didattiche.

Art. 6 – Emergenze e comunicazioni con le famiglie

In caso di necessità o emergenza, gli studenti possono comunicare con la famiglia attraverso gli uffici e i canali dell'Istituto. Le famiglie che debbano comunicare urgentemente con i propri figli sono invitate a utilizzare il centralino, la segreteria o gli altri recapiti istituzionali, così da consentire alla scuola di gestire la comunicazione senza interrompere impropriamente le attività didattiche. Resta salva la possibilità di autorizzare l'uso del dispositivo per motivate necessità personali ai sensi dell'art. 4.

Art. 7 – Riprese audio, fotografie, video e diffusione di contenuti

È vietato utilizzare dispositivi personali per fotografare, filmare, registrare o diffondere immagini, audio, video, conversazioni o altri contenuti riguardanti studenti, docenti, personale ATA o terzi, quando ciò avvenga in violazione delle disposizioni della scuola o dei diritti delle persone coinvolte. La registrazione e la diffusione di dati personali devono rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza e le specifiche disposizioni dell'Istituto. In particolare, la pubblicazione o diffusione attraverso social network, messaggistica o Internet di immagini e video di altre persone richiede particolare cautela e, nei casi previsti, il necessario consenso e/o una valida base giuridica. Eventuali violazioni possono comportare responsabilità disciplinare, civile o penale secondo la normativa applicabile.

Art. 8 – Doveri dei docenti

I docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni durante il servizio, intervenendo con tempestività e proporzionalità in caso di violazione e applicando le procedure previste dal Regolamento d'Istituto. Il divieto di uso personale del telefono durante lo svolgimento dell'attività didattica e delle altre attività di servizio costituisce per il personale un dovere funzionale alla qualità dell'insegnamento, alla vigilanza e alla necessità di offrire agli studenti un coerente modello educativo. Restano consentiti gli utilizzi per esigenze di servizio, emergenze, comunicazioni istituzionali o altre necessità funzionali all'attività lavorativa.

Art. 9 – Personale ATA

Anche il personale ATA è tenuto a evitare l'uso personale dei telefoni cellulari e di altri dispositivi durante l'orario di servizio quando tale uso sia incompatibile con le mansioni, con la vigilanza o con il regolare funzionamento degli

uffici e dei servizi. Sono sempre fatti salvi gli utilizzi per esigenze di servizio, comunicazioni interne, emergenze o altre necessità connesse alle funzioni svolte.

Art. 10 – Vigilanza e responsabilità

La vigilanza sul rispetto del divieto compete, secondo le rispettive funzioni e responsabilità, ai docenti durante le attività didattiche e al personale scolastico negli spazi e nei tempi di propria competenza. Le misure organizzative eventualmente adottate per la custodia dei dispositivi devono essere previamente definite dall'Istituto e applicate in modo uniforme, proporzionato e rispettoso della dignità degli studenti. Non è consentito al personale scolastico accedere ai contenuti, alle comunicazioni o ai dati personali presenti nei dispositivi degli studenti, salvo i casi e le modalità consentiti dalla legge.

Art. 11 – Violazioni e sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce violazione delle regole di comportamento dell'Istituto ed è sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina degli studenti, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, tempestività e finalità educativa della sanzione. Per le violazioni più gravi, in particolare quelle connesse a riprese, registrazioni o diffusione illecita di immagini, audio o video, si procederà secondo la normativa vigente e le disposizioni regolamentari dell'Istituto. La presente direttiva non introduce autonomamente sanzioni diverse da quelle previste o recepite nel Regolamento d'Istituto.

Art. 12 – Educazione alla cittadinanza digitale

Il divieto deve essere accompagnato da un'azione educativa. Nell'ambito dell'Educazione civica e delle attività formative dell'Istituto saranno promosse iniziative volte a sviluppare competenze di cittadinanza digitale, uso critico delle informazioni, tutela della reputazione e dei dati personali, consapevolezza dei rischi della rete, contrasto al cyberbullismo e capacità di utilizzare le tecnologie come strumenti di conoscenza, creatività, collaborazione e partecipazione responsabile.

Art. 13 – Alleanza educativa con le famiglie

Le famiglie sono chiamate a collaborare con la scuola nel sostenere gli studenti nell'acquisizione di comportamenti responsabili e rispettosi delle regole sull'uso delle tecnologie. La corretta applicazione della presente direttiva richiede coerenza educativa tra scuola e famiglia e una particolare attenzione alle abitudini digitali degli adolescenti.

Art. 14 – Aggiornamento del Regolamento d'Istituto

Le presenti disposizioni costituiscono direttiva applicativa e dovranno essere coordinate con il Regolamento d'Istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di corresponsabilità, assicurando coerenza tra le disposizioni interne e la normativa ministeriale vigente.

Art. 15 – Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e comunicazione alla comunità scolastica e resta valida per l'anno scolastico 2026/2027, salvo successive modifiche normative o regolamentari. La direttiva è pubblicata all'Albo online e nella sezione del sito istituzionale dedicata alle comunicazioni alle famiglie e agli studenti.

Il Dirigente scolastico

Ing. Raffaele Suppa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)